



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Pubblico impiego

Sommario:	Pubblico impiego – Procedure di stabilizzazione e di mobilità di personale – Giurisdizione del g.o.
Estremi del provvedimento:	C.G.A.R.S.,ss.rr., parere n. 337/2018 del 23.05.2018 (aff. n. 31/2018)
Massima:	<p>La richiesta di stabilizzazione nel rapporto di lavoro non può essere portata al vaglio del g.a., a causa della mancanza di giurisdizione amministrativa sul rapporto laburistico dedotto in giudizio, con conseguente inammissibilità della relativa deduzione anche in questa sede di ricorso straordinario, ex art. 7, comma 8, del c.p.a..</p> <p>Ciò in quanto l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 statuisce che tutte le controversie concernenti il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, restando assegnate in via residuale alla giurisdizione amministrativa le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario sia la controversia avente ad oggetto il diritto alla stabilizzazione, sia la controversia avente ad oggetto la mobilità esterna con trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi. Quest'ultima, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. 9 settembre 2010, n. 19251), si configura come cessione del contratto di lavoro e si verifica nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, non determinando la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma la mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto.</p> <p>Analoghe considerazioni, quanto alla giurisdizione, devono essere formulate con riguardo alle procedure di stabilizzazione che non si basano su una scelta comparativa tra più aspiranti, ma sull'esigenza, apprezzata a livello legislativo, di consolidare, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, posizioni lavorative a tempo determinato a condizione che sia preventivamente verificata la sussistenza dei requisiti legislativamente previsti e, in specie, che l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato sia avvenuta a seguito di procedure selettive di natura concorsuale (cfr. C.d.S., sez. III, n. 5907/2014).</p>
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci